



Consultazione pubblica - Trasparenza e partecipazione al processo decisionale dell'UE in materia ambientale

Consultazione pubblica - 07/09/2022

Environmental decision making of the EU institutions, bodies, offices and agencies (referred to as 'EU institutions' hereafter)

Questa consultazione è terminata.

Processo decisionale in materia ambientale delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE (in appresso: le «istituzioni dell'UE»)

I trattati dell'UE prevedono che tutte le decisioni dell'UE siano prese nel modo più trasparente e più vicino possibile ai cittadini. La trasparenza e la partecipazione sono considerate particolarmente importanti quando si tratta del processo decisionale dell'UE in materia ambientale. In quanto parte della convenzione di Aarhus, l'UE si è impegnata a garantire un livello elevato di accesso del pubblico alle informazioni ambientali e di partecipazione del pubblico ai processi decisionali relativi all'ambiente. Per partecipare al processo decisionale in materia ambientale, il pubblico deve avere accesso a informazioni aggiornate sull'ambiente e sulle azioni dell'UE al riguardo.

Per comprendere meglio le questioni che il pubblico si trova ad affrontare per quanto riguarda la trasparenza e la partecipazione al processo decisionale dell'UE in questo settore, la Mediatrice invita a fornire contributi sulla base dei quesiti riportati di seguito.

Trasparenza

- 1.** Descriva le eventuali difficoltà incontrate nella ricerca e nell'ottenimento di informazioni o documenti relativi (al processo decisionale in merito) all'ambiente in possesso delle istituzioni dell'UE.
- 2.** A Suo parere, le informazioni ambientali che l'UE rende pubbliche sono aggiornate e accurate? In caso contrario, fornisca degli esempi.
- 3.** Il regolamento di Aarhus obbliga le istituzioni dell'UE ad istituire banche dati pubbliche per la diffusione attiva e sistematica di determinate informazioni ambientali ([1]). A Suo parere, cosa dovrebbero fare le istituzioni dell'UE per rendere tali banche dati il più possibile complete e facili da usare? Il tipo di informazioni che le istituzioni dell'UE dovrebbero includere nel loro ambito di applicazione è stabilito all'articolo 4 del regolamento di Aarhus. Quali informazioni specifiche devono essere fornite per soddisfare tale requisito? Le



istituzioni dell'UE dovrebbero scegliere di andare oltre tale obbligo giuridico? In che modo?

- 4.** In alcune indagini riguardanti l'accesso del pubblico ai documenti, la Mediatrice ha constatato che l'istituzione dell'UE interessata non ha riconosciuto l'inclusione delle «informazioni ambientali» e, pertanto, non ha applicato le norme in materia di trasparenza più elevate richieste dal regolamento di Aarhus ([2]). Ha constatato questo problema? In caso affermativo, fornisca esempi pertinenti.
- 5.** La Commissione europea dispone di competenze di esecuzione (nel contesto della cosiddetta «procedura di comitato») che utilizza anche per adottare decisioni relative all'ambiente, quali quelle concernenti l'approvazione di sostanze attive nei pesticidi ([3]). Nel 2017 la Commissione ha presentato una proposta di modifica del regolamento «procedura di comitato», che prevedeva altresì di rendere pubblici i voti dei rappresentanti degli Stati membri dell'UE in seno al comitato di appello. Tuttavia il processo legislativo relativo a tale proposta ha subito una battuta d'arresto ([4]). Nel frattempo, la Commissione ha dichiarato di stare riflettendo sulle modalità per garantire una maggiore trasparenza nelle procedure di comitato ([5]). In che modo ritiene che la Commissione possa migliorare la trasparenza delle procedure di comitato, in particolare per quanto riguarda il processo decisionale in materia ambientale?
- 6.** A Suo parere, gli interessi personali e/o professionali degli esperti esterni consultati dalla Commissione in relazione alle proposte ambientali, legislative o di altro tipo, sono sufficientemente trasparenti? Motivi la Sua opinione.
- 7.** Indichi eventuali ulteriori questioni da Lei riscontrate in merito alla trasparenza del processo decisionale in materia ambientale.
Partecipazione
- 8.** Che cosa potrebbe migliorare la Commissione per quanto concerne il coinvolgimento della società civile nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche aventi un impatto sull'ambiente, ad esempio in seno ai «gruppi di dialogo civile» nel contesto della politica agricola comune dell'UE o ai «gruppi consultivi interni» nel contesto dell'attuazione degli accordi di libero scambio?
- 9.** A norma del regolamento di Aarhus, le istituzioni dell'UE sono tenute a prevedere tempestivamente opportunità concrete per il pubblico di partecipare all'elaborazione, alla modifica o alla revisione di programmi o piani in materia ambientale e a tenere debitamente conto dell'esito della partecipazione del pubblico. [6] È a conoscenza di questioni a questo proposito, ad esempio di casi in cui le istituzioni dell'UE non hanno rispettato adeguatamente tale obbligo? In caso affermativo, fornisca esempi pertinenti.
- 10.** Cosa dovrebbe fare la Commissione per garantire un livello adeguato di partecipazione del pubblico per quanto riguarda le misure da adottare nel contesto di REPowerEU ([7]) e del pacchetto sulla protezione della natura ([8])?
- 11.** Indichi eventuali ulteriori questioni da Lei riscontrate nel modo in cui le istituzioni dell'UE agevolano la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale.



Come presentare i contributi

Il termine per la presentazione delle osservazioni è il 15.12.2022. I contributi possono essere inviati **tramite posta elettronica** (EOPublicConsult@ombudsman.europa.eu) oppure per posta al seguente indirizzo:

Mediatore europeo 1 avenue du Président Robert Schuman CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex Francia

Indichi chiaramente SI/5/2022/KR all'inizio del Suo contributo.

Le osservazioni possono essere presentate in una qualsiasi delle 24 lingue ufficiali dell'UE. È possibile rispondere soltanto a una parte delle domande, qualora lo si desideri. Indichi chiaramente a quali domande fanno riferimento le risposte. Se possibile, non superi le **10 pagine** per il Suo contributo, compresi eventuali allegati.

La Mediatrice intende inoltre rendere i contributi disponibili nel proprio sito web. Le persone fisiche che desiderano che il proprio nome non sia pubblicato, a norma del regolamento (CE) n. 2018/1725 sulla protezione dei dati personali ([9]), devono comunicarlo alla Mediatrice.

Per ulteriori informazioni, contatti cortesemente l'addetto alle indagini competente, Koen Roovers, al numero: +32 2 284 11 41.

([1]) Articolo 4 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1367-20211028> .

([2]) Cfr. ad esempio il caso 311/2021/TE .

([3]) Cfr. articolo 79 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1107-20210327> .

([4]) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Cfr. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2017%3A85%3AFIN> .

([5]) Cfr. <https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/121412> .



([6]) Cfr. articolo 9 del regolamento di Aarhus, cfr. nota 1.

([7]) Comunicazione della Commissione europea dell'8 marzo 2022: «REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili», COM(2022) 108 final.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511

([8]) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3746

([9]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).